

# FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

## REGOLAMENTO SANITARIO

### **Premessa**

Il presente Regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario della FIPE, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle Federazioni Internazionali per la tutela ed il controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

### **Articolo 1 - Struttura**

1.1 Il *Settore Sanitario della FIPE* è costituito:

- dallo *Staff Medico Federale*;
- dalla *Commissione Medica Federale*.

1.2 I componenti del Settore Sanitario sono tesserati alla FMSI e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione sportiva nazionale o Disciplina associata, o sanzioni per fatti di doping.

### **Articolo 2 – Lo Staff Medico Federale**

2.1 I componenti dello Staff Medico Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.

2.2 Lo *Staff Medico Federale* è composto da:

- a) il *Medico Federale*;
- b) i *Medici delle Squadre Nazionali*;
- c) i *Consulenti Medico Sanitari*.

### **2.3 – Il Medico Federale**

2.3.1 Il Medico Federale deve essere in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserato per la F.M.S.I. I Compiti del Medico Federale sono:

- a) coordinare l'attività sanitaria a tutti i livelli federali;
- b) preparare i dispositivi per l'osservanza delle norme sanitarie da parte di tutti gli associati;
- c) programmare le valutazioni medico funzionali, verificare gli accertamenti di idoneità, (*secondo le norme di legge*) e coordinare lo svolgimento di visite mediche periodiche per gli Atleti di interesse nazionale, internazionale e olimpico;
- d) disporre e verificare gli interventi sanitari necessari per gli Atleti di interesse nazionale, internazionale e olimpico;
- e) predisporre ed aggiornare il database delle schede sanitarie degli Atleti di Interesse Internazionale e curare personalmente l'archivio nel rispetto delle Leggi vigenti in materia di privacy;
- f) tenere i rapporti con l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e con altri eventuali Istituti pubblici e/o privati per il controllo medico sanitario periodico degli Atleti di Interesse Internazionale;
- g) seguire le Squadre Nazionali durante le trasferte internazionali o delegare per questo compito i Medici delle Squadre Nazionali o altri collaboratori medici dallo stesso individuati;
- h) organizzare e disporre l'assistenza sanitaria delle Squadre Nazionali in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione e in occasione di competizioni internazionali, predisponendo i Medici e il Personale Parasanitario necessari;
- i) coordinare le procedure da seguire nel caso di infortuni e/o di problemi medico sanitari occorsi agli Atleti di Interesse Internazionale impegnati in convocazione collegiale e/o in gara affidando eventualmente ai consulenti ed ai collaboratori dello staff sanitario federale lo svolgimento di accertamenti diagnostici e/o le cure medico fisioterapiche;

- j) partecipare alle riunioni della Commissione Tecnica Federale quando l'argomento sia di carattere sanitario;
- k) coordinare, anche con riunioni periodiche, l'attività dei Medici addetti alle Squadre Nazionali per la valutazione degli Atleti nazionali;
- l) correlarsi con i Medici Sociali (*là dove presenti*) per gli Atleti di interesse nazionale
- m)relazionare periodicamente il Presidente Federale e la Direzione Tecnica Nazionale sullo stato generale degli Atleti di Interesse Internazionale;
- n) promuovere attività di ricerca medico scientifica finalizzata all'acquisizione di dati utili per le analisi e gli studi della Direzione Tecnica Nazionale e della Scuola Nazionale Federale;
- o) promuovere iniziative di informazione e prevenzione al doping per gli Atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- p) svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli direttamente dal Presidente Federale (*o dalla Direzione Tecnica Nazionale*).

2.3.2 Il Medico Federale può avvalersi della consulenza di specialisti esterni.

2.3.3 Il Medico Federale è il Presidente della Commissione Medica Federale (*vedi Art. 3*).

2.3.4 Il Medico Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e la sua carica decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

2.3.5 Il Medico Federale può essere invitato alle riunioni di Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

#### **2.4 – I Medici delle Squadre Nazionali**

I Medici addetti alle Squadre Nazionali sono indicati dal Medico Federale preferibilmente fra gli specialisti in Medicina dello Sport e Tesserati alla F.M.S.I., e nominati annualmente dal Consiglio Federale.

I Compiti dei Medici delle Squadre Nazionali sono:

- a) verificare gli accertamenti di idoneità di legge sugli Atleti di interesse nazionale e internazionale loro affidati;
- b) garantire assistenza periodica, concordata con il Medico Federale e con la Direzione Tecnica Nazionale, e/o per casi urgenti, in sede dei raduni collegiali delle Squadre Nazionali;
- c) effettuare la consulenza sanitaria per gli Atleti delle Squadre Nazionali o di interesse federale e prestare l'assistenza medica in occasione dei raduni o delle competizioni nazionali ed internazionali;
- d) garantire l'individuazione di strutture medico sanitarie idonee per le analisi diagnostiche e strumentali qualora non fosse sufficiente quanto messo a disposizione dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI;
- e) fornire agli Atleti coinvolti nei raduni o nelle competizioni nazionali ed internazionali l'informazione sanitaria ed antidoping;
- f) correlarsi col Medico Federale e, ove necessario, anche coi Medici Sociali o di fiducia degli Atleti;
- g) garantire la propria presenza al seguito delle Rappresentative Nazionali impegnate in trasferte all'estero se formalmente delegato dal Medico Federale;
- h) istruire le pratiche di competenza per le previste coperture assicurative in caso di infortunio degli Atleti di Interesse Internazionale presenti in convocazione collegiale o in gara;
- i) svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli direttamente dal Presidente Federale, dal Medico Federale o dalla Direzione Tecnica Nazionale.

#### **2.5 – I Consulenti Medico Sanitari**

I Consulenti Medico Sanitari sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, sentito il Medico Federale. Possono essere selezionati tra Fisiomassoterapisti professionisti, Medici con specializzazioni specifiche ed esperti in branche ritenute funzionali per supportare l'attività dello Staff Medico Federale.

### **Articolo 3 - Commissione Medica Federale**

3.1 La Commissione Medica Federale è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è composta da tre membri, tra i quali il Medico Federale (*che assume il ruolo di Presidente della Commissione*); gli altri due membri della Commissione devono essere preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport (*e, quindi, tesserati alla Federazione Medico Sportiva Italiana-FMSI*) o essere esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. Uno dei due componenti della Commissione avrà anche la funzione di Segretario.

La Commissione Medica svolge le proprie funzioni a titolo onorifico.

3.2 La Commissione Medica:

- a) predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei Tesserati;
- b) esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifici indirizzi federali tesi alla tutela della salute degli Atleti;
- c) svolge attività di supporto per specifiche esigenze sanitarie richieste dal Consiglio o dal Medico Federale;
- d) fornisce la consulenza su tematiche cliniche, biologiche e antidoping;
- e) propone e collabora alle iniziative di formazione e aggiornamento dei tesserati in campo biologico e fisiologico;
- f) individua temi di approfondimento e studio in medicina dello sport, in relazione alle tematiche riguardanti la FIPE
- g) promuove iniziative di informazione, prevenzione e lotta al doping, in accordo con le normative degli organismi competenti in materia;

3.3 La Commissione Medica, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi della consulenza di specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

3.4 La Commissione Medica resta in carica 4 anni, coincidenti col quadriennio olimpico e decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

### **Articolo 4 - Obblighi e disposizioni**

4.1 Gli operatori del Settore Sanitario:

- a) devono documentare la loro iscrizione al rispettivo albo professionale, se esistente;
- b) devono rispettare le norme dello Statuto e degli altri Regolamenti Federali;
- c) devono operare secondo scienza e coscienza;
- d) devono svolgere la loro attività nel rispetto delle regole deontologiche e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi perché le stesse siano applicate e rispettate anche dagli altri tesserati.

4.2 Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, è obbligo per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (*di cui al comma 17 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 e successive modifiche e integrazioni*) affiliate alla FIPE di dotarsi di defibrillatori semiautomatici.

L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 del Decreto 24 aprile 2013, è a carico dell'Associazione/Società. Le Associazioni/Società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione di quanto indicato nel Decreto. Le Associazioni/Società Sportive o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.

Si rammenta che le Associazioni/Società dovranno garantire la presenza di personale formato e pronto a intervenire e che il CONI, nell'ambito della propria autonomia adotta i Protocolli di Pronto Soccorso

Sportivo defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto del Decreto Ministeriale 18 marzo 2011.

L'organizzazione dei Corsi di formazione PSSD avverrà attraverso le strutture regionali del CONI che metteranno a disposizione le proprie strutture logistiche, nonché i servizi di segreteria organizzativa mentre la FMSI provvederà all'effettiva attuazione dell'intero percorso formativo secondo le modalità descritte dalla Convenzione attuativa firmata tra il CONI e la FMSI in data 13.11.2015.

## **Articolo 5 - Adempimenti dei tesserati – Tutela Sanitaria**

5.1 Il tesserato che svolga o intenda svolgere, in ambito federale, attività sportiva agonistica e non agonistica è tenuto all'osservanza delle norme nazionali e regionali inerenti la tutela dell'attività sportiva, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.

5.2 Ai fini e per gli effetti del DM 18/02/1982 e delle successive modifiche, per la FIPE, sono da considerare Agonisti tutti coloro che rientrano nelle categorie come indicato nel Regolamento Organico Federale. Si accede all'attività agonistica della Federazione comunque a 14 anni di età (*età solare*).

5.3 Ai fini e per gli effetti del DM 18/02/1982, e delle successive modifiche, per essere tesserati alla Federazione Italiana Pesistica, tutti coloro che svolgono od intendano svolgere le attività sportive agonistiche disciplinate dalla FIPE, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica secondo quanto previsto dalla suddetta legge e successive modificazioni. Il Certificato di idoneità alla pratica agonistica della relativa disciplina sportiva federale, rilasciato all'atto della visita medica, deve essere redatto in conformità al Modello di cui all'allegato della legge. Copia del Certificato deve essere conservata in originale agli atti delle società per cinque anni.

Tutti gli Atleti che partecipano alle Gare/Manifestazioni agonistiche regionali/nazionali ricomprese nel Calendario Agonistico Federale hanno l'obbligo di presentarsi in ogni gara (*all'atto delle operazioni di peso*) con copia conforme all'originale del Certificato Medico di idoneità specifica all'attività sportiva agonistica, che dovrà essere rilasciato ai competenti Ufficiali di Gara. In caso di mancata osservanza di questa norma, l'Atleta verrà escluso dalla gara stessa.

Le condizioni inderogabili, per l'accettazione delle copie dei Certificati da parte degli Ufficiali di Gara preposti, sono le seguenti:

- il Certificato deve essere rilasciato esclusivamente da Medici specialisti in Medicina dello Sport, presso i Centri - *pubblici o privati* - accreditati;
- sul Certificato deve essere specificato che l'Atleta è idoneo all'attività sportiva agonistica delle discipline sportive federali della Pesistica Olimpica o Sollevamento Pesì (*e tale certificato ha validità anche per le gare di Distensione su Panca*) o della Pesistica adattata a soggetti disabili o Paralimpica; in alternativa, i Certificati Medici potranno recare - nello spazio della Disciplina Sportiva - la dicitura FIPE (*anche nella forma estesa*). Se assieme alle predette discipline federali saranno menzionate anche altre discipline sportive non riconducibili alla FIPE (*Es.: Atletica Leggera, Nuoto, Pallacanestro, Calcio, etc.*), il Certificato sarà, comunque, accettato; al contrario, se il Certificato dovesse recare solo l'indicazione di altre discipline sportive non federali (*seppur ricomprese nella stessa "categoria" sanitaria di quelle della FIPE*), in assenza di indicazione esplicita di Pesistica Olimpica o Sollevamento Pesì o Pesistica adattata a soggetti disabili o Paralimpica o FIPE, il Certificato non potrà essere accettato; i Certificati recanti le diciture di discipline sportive "compatibili" con le attività federali (*panca piana, distensione su panca, crossfit, etc.*) possono essere accettate solo se accompagnate da una delle suddette diciture.
- il Certificato Medico deve essere in corso di validità (*si ricorda che il Certificato, in genere, ha la validità di un anno dalla data di rilascio*), firmato dal Medico abilitato e intestato nominalmente al solo Atleta interessato.

A norma di Legge, i Medici, sono tenuti a rilasciare il certificato agonistico (se idonei) per le discipline della FIPE a coloro che appartengono alla Classe Esordienti, anche prima del compimento

effettivo del quattordicesimo anno d'età, facendo fede l'anno solare di nascita dei ragazzi/e.

Per gli Atleti Non Agonisti che partecipano all'attività giovanile promozionale è sufficiente il possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica per la partecipazione alle Fasi Regionali dei Giochi Scolastici FIPE, ai Criterium Giovanissimi (Regionali e Nazionale) e alle fasi regionali/interregionali dei Gran Premi Prime Alzate, mentre i partecipanti alla Finale Nazionale dei Giochi Scolastici FIPE devono essere obbligatoriamente in possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica. Anche per le gare promozionali vige l'obbligo della consegna, all'atto delle operazioni di peso, di copia del Certificato Medico agli Ufficiali di Gara preposti.

Anche per le gare promozionali vige l'obbligo della consegna, all'atto delle operazioni di peso, di copia del Certificato Medico agli Ufficiali di Gara preposti.

Gli Atleti disabili devono essere in possesso della certificazione medica rilasciata da un medico autorizzato che abiliti l'Atleta disabile alla pratica agonistica della disciplina della Pesistica (*D.M. 04/03/1993*).

5.4 Ai fini e per gli effetti del DM 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e delle successive modifiche, per essere tesserati alla Federazione Italiana Pesistica, tutti coloro che svolgono od intendano svolgere l'attività sportiva non agonistica delle attività sportive disciplinate dalla FIPE, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica secondo quanto previsto dalla suddetta legge e successive modificazioni. Il Certificato di idoneità alla pratica non agonistica, rilasciato all'atto della visita medica deve essere redatto in conformità al Modello di cui all'allegato C del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013. Copia del Certificato deve essere conservata in originale agli atti delle Società per due anni.

5.5 Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'Atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso l'Associazione/Società di appartenenza, secondo le disposizioni di legge.

5.6 Ogni tesserato che subisca un trauma cranico deve sospendere l'attività sportiva e sottoporsi a visita di controllo prima di riprendere detta attività.

5.7 Ai fini del loro tesseramento, tutti gli Atleti che abbiano compiuto il 41° anno di età, che svolgano od intendano svolgere attività sportiva agonistica, in aggiunta agli accertamenti medici previsti dalla legge, per ottenere l'idoneità alla pratica sportiva, ogni anno devono obbligatoriamente sottoporsi anche ad un Elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore.

## **Articolo 6 - Disposizione finale**

Il Regolamento in oggetto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Federale e dopo la pubblicazione negli atti ufficiali della FIPE e dalla data ivi indicata.